



*Avvocatura Generale dello Stato*

AL 40545/18 ( Avv. Urbani Neri Alessia)

**Ecc.mo Consiglio di Stato**

**RG 913/2022**

**Udienza del 3 marzo 2022**

**Adempimento di integrazione del contraddittorio**

**per**

**il Ministero dello Sviluppo Economico ( cf 80230390587)** in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato ( *cf. 80224030587 per il ricevimento degli atti FAX 06-96514000 e PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it*), presso i cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi 12, domicilia ope legis,

*appellante*

*contro*

**Ass.ne Promocultura srl**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Siciliano ( *domenicosiciliano@ordineavvocatiroma.org*)

*Appellata*

*E nei confronti di*

**T.L.S. Tele Liguria Sud**, in persona del legale rappresentante p.t. con sede in La Spezia Via Don Minzoni n. 64 ( *PEC: teleliguriasud@ticertifica.it*)

*Appellato - controinteressato*

*per la riforma previa sospensione*

della sentenza del TAR Lazio n. 13313/21 notificata a mezzo pec il 22 dicembre 2021 in tema di impugnazione dei provvedimenti ministeriali del 2-3 luglio 2018 di diniego del contributo previsto



*Avvocatura Generale dello Stato*

per le emittenti locali a carattere comunitario per la Regione Calabria di cui al DPR 146/17 per l'anno 2016.

\*\*\*

Nell'ambito del giudizio n. 913/22, di impugnazione della citata sentenza del TAR Lazio n. 13313/2021 proposto dal Ministero dello Sviluppo Economico nei confronti della Ass.ne Promocultura, nonché nei confronti della controinteressata società TLS Tele Liguria Sud **il Consiglio di Stato con decreto presidenziale n. 154/2022 DEL 8.2.2022 PUBBLICATO IN PARI DATA** ha autorizzato l'intestata amministrazione all'integrazione del contraddittorio nei confronti delle imprese collocate in graduatoria per pubblici proclami *mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, dell'appello e di un suo sunto, della sentenza appellata, con indicazione dell'elenco dei destinatari , entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto.*"

Tanto premesso in esecuzione del decreto presidenziale del Consiglio di Stato n. 154/2022 il Ministero dello Sviluppo Economico , in persona del legale rappresentante p.t., procede alla pubblicazione sul sito istituzionale del Mise del ricorso in appello, della sentenza di primo grado n. 13313/2021 del TAR Lazio , nonché del seguente sunto dell'atto di impugnazione:

La sentenza di primo grado è erronea nella parte in cui ha ritenuto illegittima l'esclusione dal contributo per il solo programma " Tua Chanel", ma non per il marchio "Promovideo", attesa la veridicità della sua partecipazione alle gare per l'assegnazione del contributo radiofonico nel triennio precedente.



## *Avvocatura Generale dello Stato*

L'erroneità è stata rilevato sotto il profilo della violazione del comma 3 dell'art. 4 del DPR 146/17, secondo cui la esclusione dal contributo per la non veridicità delle dichiarazioni rese nell'ultimo triennio fa riferimento al singolo soggetto giuridico e non ai marchi/programmi ad esso riferiti. In tal senso, la presentazione di dichiarazioni mendaci da parte di un'emittente comporterebbe l'automatica esclusione dalla fruizione del contributo per la radiofonia, non potendosi premiare soggetti giuridici che tengono comportamenti scorretti e non improntati alla buona fede, indipendentemente dalla circostanza che per alcuni marchi la domanda di ammissione al contributo non contenga dichiarazioni mendaci.

\*\*\*

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto presidenziale del Consiglio di Stato n. 154/2022 del 8.2.2022 nell'ambito del giudizio RG.n. 913/2022, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso di appello, di un suo sunto e della sentenza di primo grado da parte dei controinteressati.

Roma, 11 febbraio 2022

Alessia Urbani Neri  
Avvocato dello Stato